



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 118, COMMA 2, CGS - NOTIZIA DELL'ILLECITO – DOCUMENTO ANONIMO – NON UTILIZZABILITÀ DEL DOCUMENTO – PUÒ COSTITUIRE STIMOLI INVESTIGATIVO - DOVEROSA ATTIVITÀ PRE-PROCEDIMENTALE – DEVE ESSERE DATA CONTEZZA AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

## **Descrizione**

La qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede una doverosa attività pre – procedimentale che integri un convincimento, acquisito proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore dalla mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte qualificata e che di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata, dando prova di un'effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate, con la precisazione che detta attività di approfondimento e di accertamento della consistenza oggettiva della segnalazione anonima ben può consistere anche in meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tali da consentire una acquisizione "d'iniziativa" di una compiuta *notitia criminis*, posta a base dei successivi deferimenti (CFA, Sez. I, n 1/2022-2023; n. 109/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 2/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 118, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0002 CFA del 03 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/Sig. Davide Prato + altri)**